



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 174 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Augusto Barbera
decisione del 7 luglio 2021, deposito del 26 luglio 2021
comunicato stampa del [26 luglio 2021](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 16 del 2021](#)

parole chiave:

DELEGA LEGISLATIVA – ECCESSO DI DELEGA – PENA – OBBLIGHI
DELL'ARMAIOLO – SICUREZZA PUBBLICA – TRATTAMENTO SANZIONATORIO –
ATTUAZIONE DI DIRETTIVE UE

disposizione impugnata:

- Art. 3, comma 1, lett. d), del [decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204](#)

disposizione parametro:

- art. 76 della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza

Il Tribunale ordinario di Savona ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'**art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, nella parte in cui** – nel riformulare l'art. 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) – **prevede al comma 8 la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro per la contravvenzione inerente la violazione degli obblighi posti a carico dell'armaiolo dai commi da 1 a 5 dello stesso art. 35 TULPS**, in precedenza sanzionata al comma 6 con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda non inferiore a lire cinquantamila.

Secondo il giudice *a quo*, tale previsione violerebbe indirettamente l'art. 76 Cost., in quanto si porrebbe in contrasto diretto con i principi e i criteri direttivi dettati dagli artt. 2, comma 1, lettera c), e 36, comma 1, lettera n), della legge di delegazione 7 luglio 2009, n. 88, i quali avrebbero consentito la sola introduzione di nuove ipotesi di reato e non già la modifica di sanzioni penali relative a incriminazioni già esistenti.

Le censure del giudice rimettente, tuttavia, non vengono accolte dalla Corte costituzionale.

A mo' di premessa alla propria argomentazione, la Corte richiama la sua consolidata giurisprudenza in tema di delegazione legislativa, al fine di ricordare come **la discrezionalità di cui gode il legislatore delegato nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi fissati nella legge di delega possa essere più o meno ampia in relazione al grado di specificità di quelli e che, pertanto, al fine di valutare se il legislatore delegato sia fuoriuscito da tali margini di discrezionalità, occorre prima individuare la *ratio* della delega stessa. Al contempo, «il contenuto della delega e dei relativi principi e criteri direttivi deve essere identificato accertando il complessivo contesto**

normativo e le finalità che la ispirano, tenendo conto che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per l'interpretazione della loro portata».

Nel caso di specie, la legge di delega n. 88 del 2009 conteneva sia dei criteri direttivi generali, cui il legislatore delegato doveva conformarsi nel dare attuazione a diverse direttive dell'Unione europea, sia dei criteri specifici, relativi al recepimento della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

In particolare, **il criterio specifico di cui all'art. 36, comma 1, lettera n)**, stabilisce che il legislatore delegato è tenuto a «prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE». Con riguardo a tale previsione, **la Corte ritiene errata l'interpretazione fornita dal giudice a quo e posta alla base delle proprie censure, secondo cui il riferimento alla «introduzione di sanzioni penali» escluderebbe la possibilità di incidere su quelle già esistenti.** Con tale inciso, infatti, deve evidentemente intendersi la previsione di sanzioni in relazione sia a fattispecie previgenti, eventualmente modificate anche nel precetto, sia a ipotesi di reato inserite *ex novo* dal legislatore delegato. **L'esclusione della prima ipotesi, invece, si porrebbe in contrasto non solo con il tenore letterale dell'inciso stesso, ma anche con la ratio della legge di delega, rappresentata dal recepimento delle prescrizioni contenute nella direttiva 2008/51/CE e dalla finalità di conseguire il grado più elevato possibile di ottemperanza alle medesime, anche attraverso l'inasprimento delle sanzioni penali relative a fattispecie incriminatrici preesistenti,** come confermato dal parere favorevole espresso sullo schema di decreto legislativo da parte della competente Commissione parlamentare e come espressamente previsto dall'art. 16 della direttiva 91/477/CEE.

Pertanto, il criterio di cui all'art. 36, comma 1, lettera n), non precludeva affatto al legislatore delegato l'intervento con cui esso ha proceduto alla riformulazione dell'art. 35 TULPS, ampliando l'area penalmente rilevante con la contestuale estensione dei soggetti attivi del reato (ricondotti alla nozione unitaria di armaio) e la previsione di obblighi aggiuntivi a carico dei medesimi, e con cui ha aggravato – proprio al fine di assicurare l'osservanza di tali obblighi – il precedente trattamento sanzionatorio mediante l'individuazione di una sanzione ritenuta più efficace, proporzionata e dissuasiva.

Inoltre, **tale intervento non costituisce violazione neanche dei criteri direttivi generali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge di delegazione.** Anche in tal caso, infatti, **la Corte respinge l'interpretazione data dal giudice remittente, secondo cui l'inciso «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti» avrebbe dovuto intendersi nel senso che tali norme fossero tutte intangibili con preclusione per il legislatore delegato di incidere sulla legislazione esistente.** Tale interpretazione, infatti, sarebbe incongrua, poiché la delega conferita per l'attuazione di direttive comunitarie comporta necessariamente «il potere-dovere del Governo di dettare discipline sostanziali suscettibili di integrarsi con la normativa preesistente nella materia, innovandola anche profondamente ove ciò fosse richiesto dalle esigenze di attuazione delle norme comunitarie». La clausola in questione deve quindi interpretarsi «in senso più restrittivo, come intesa a precludere al Governo la possibilità di incidere [...] sulla disciplina penale più generale, di fonte codicistica o comunque afferente ad ambiti e ad interessi che, per quanto implicati anche nella nuova normativa, in essa non si esauriscano».

In conclusione, **la Corte ritiene che il legislatore delegato «non abbia travalicato i fisiologici margini di discrezionalità impliciti in qualsiasi legge di delegazione, essendosi mantenuto entro il perimetro sancito dal legittimo esercizio delle valutazioni che gli competono nella fase di attuazione della delega, “nel rispetto della ratio di quest'ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale”» e, pertanto, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Savona.**

Lorenzo Madau

